

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 dicembre 2001
Commercializzazione delle Acque
Minerali Naturali Negli Esercizi
Pubblici.**

in G.U. n. 289 del 13-12-2001

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Considerato che le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e le caratteristiche intrinseche che devono essere preservate sino al momento del consumo;

Considerato che e' contraria alle norme vigenti e sanzionabile sotto il profilo amministrativo, la prassi invalsa negli esercizi pubblici di offrire ai consumatori acqua minerale naturale prelevata da confezioni non integre, esponendo l'acqua minerale a rischi di contaminazione e di perdita di caratteristiche intrinseche a seguito della distruzione del confezionamento e rendendo problematico l'accesso del consumatore all'informazione recata dall'etichetta;

Ritenuto, al fine di garantire la tutela della salute del consumatore, di chiarire quanto sopra e sancire espressamente il divieto della commercializzazione previo frazionamento delle acque minerali naturali; Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 settembre 2001;

Vista la notifica effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998;

Decreta:

Negli esercizi pubblici l'acqua minerale naturale originariamente preconfezionata deve essere venduta al consumatore in confezione integra o previa apertura della confezione al momento della consumazione.

Il presente decreto entra in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro della salute Sirchia

Il Ministro delle attività produttive Marzano

note

Il presente testo è aggiornato con l'errata corrige pubblicato nella G.U. 13 del 16/1/02